



2026/1146

29.5.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1146 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2026

relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 e *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) I preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944 (precedentemente identificati dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* DSM 18112, *Lactobacillus plantarum* DSM 18113, *Lactobacillus plantarum* DSM 18114, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactobacillus plantarum* ATCC 55944) sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 della Commissione ⁽²⁾ come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (3) I preparati di *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 (precedentemente identificato come *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494) e *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 (precedentemente identificato come *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138) sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 della Commissione ⁽³⁾ come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (4) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate sette domande di rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 e *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, relativo all'autorizzazione di preparati di *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944) come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 e *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

- (5) Nei pareri del 15 aprile 2024 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ e del 17 aprile 2024 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso attualmente autorizzate, i preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 e *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 continuano a essere sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che gli additivi dovrebbero essere considerati sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie e che qualsiasi esposizione cutanea e respiratoria è considerata rischiosa. In assenza di dati, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che gli additivi siano irritanti per gli occhi. L'Autorità ha altresì concluso che non è necessario valutare l'efficacia degli additivi, in quanto le domande di rinnovo delle autorizzazioni non comprendono una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale che inciderebbe sull'efficacia degli additivi. A causa dell'assenza di dati relativi alla contaminazione microbiologica e alle impurezze, l'Autorità non aveva potuto trarre conclusioni sulla caratterizzazione completa dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 e *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138. Nel successivo parere del 24 giugno 2025 ⁽¹¹⁾ l'Autorità ha riferito che il richiedente aveva fornito nuovi dati e ha concluso che gli additivi sono caratterizzati per quanto riguarda la contaminazione microbiologica (ad eccezione delle enterobatteriacee) e la purezza chimica e che non sono stati individuati problemi di sicurezza.
- (6) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 e *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 come additivi per mangimi. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽¹²⁾, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
- (7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 e *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tali additivi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori degli additivi. Tali misure di protezione dovrebbero lasciare impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori a norma del diritto dell'Unione.
- (8) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 e *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 come additivi per mangimi, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(5), e8767. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8767>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(5), e8768. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8768>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(5), e8782. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8782>.

⁽⁷⁾ EFSA Journal, 22(5), e8783. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8783>.

⁽⁸⁾ EFSA Journal, 22(5), e8784. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8784>.

⁽⁹⁾ EFSA Journal, 22(5), e8786. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8786>.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, 22(5), e8787. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8787>.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, 23(7), e9591. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9591>.

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 e *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione dei preparati specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 è così modificato:

- (1) nel titolo, i numeri di deposito «DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944» sono soppressi;
- (2) nell'allegato, le seguenti voci sono soppresse:
- 1k20726 relativa a *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112);
 - 1k20727 relativa a *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113);
 - 1k20728 relativa a *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114);
 - 1k20729 relativa a *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943);
 - 1k20730 relativa a *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).

Articolo 3

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 è abrogato.

Articolo 4

Misure transitorie

I preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18112, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18113, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 18114, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55943, *Lactiplantibacillus plantarum* ATCC 55944, *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-2494 e *Lentilactobacillus buchneri* ATCC PTA-6138 e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 18 giugno 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20726	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112	Composizione dell'additivo Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 contenente almeno 1 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112: — metodo dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar MRS (EN 15787). Identificazione di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) - CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel materiale fresco facile da insilare ⁽²⁾ . 3. Dose minima di additivo qualora esso non sia utilizzato in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l'insilaggio: 5 × 10 ⁶ CFU/kg di materiale fresco. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	18 giugno 2036

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

⁽²⁾ Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20727	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113	Composizione dell'additivo Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 contenente almeno 1 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113: — metodo dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar MRS (EN 15787). Identificazione di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) - CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel materiale fresco facile da insilare ⁽²⁾ . 3. Dose minima di additivo qualora esso non sia utilizzato in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l'insilaggio: 2 × 10 ⁷ CFU/kg di materiale fresco. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	18 giugno 2036

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

⁽²⁾ Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

⁽²⁾ Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20728	Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114	Composizione dell'additivo Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 contenente almeno 1 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114: — metodo dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar MRS (EN 15787). Identificazione di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) - CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel materiale fresco facile da insilare ⁽²⁾ . 3. Dose minima di additivo qualora esso non sia utilizzato in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l'insilaggio: 2 × 10 ⁷ CFU/kg di materiale fresco. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	18 giugno 2036

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

⁽²⁾ Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k20729	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Forma solida</i> <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — metodo dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar MRS (EN 15787). Identificazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55943: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) - CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel materiale fresco facile da insilare ⁽²⁾. 3. Dose minima di additivo qualora esso non sia utilizzato in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l'insilaggio: 2×10^7 CFU/kg di materiale fresco. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	18 giugno 2036
---------	---	--	-------------------------	---	---	---	---	----------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

⁽²⁾ Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k20730	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Forma solida</i> <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — metodo dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar MRS (EN 15787). Identificazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55944: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) - CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.	Tutte le specie animali	-	-	-	- Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. - L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel materiale fresco facile da insilare ⁽²⁾. - Dose minima di additivo qualora esso non sia utilizzato in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l'insilaggio: 5×10^6 CFU/kg di materiale fresco. - Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	18 giugno 2036
---------	---	--	-------------------------	---	---	---	---	----------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

⁽²⁾ Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20741	Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494	Composizione dell'additivo Preparato di Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 contenente almeno 1 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494: — metodo dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar MRS (EN 15787). Identificazione di Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) - CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel materiale fresco facile da insilare ⁽²⁾ . 3. Dose minima di additivo qualora esso non sia utilizzato in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l'insilaggio: 1 × 10 ⁸ CFU/kg di materiale fresco. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	18 giugno 2036

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

⁽²⁾ Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

⁽²⁾ Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k20740	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Forma solida</i> <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — metodo dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar MRS (EN 15787). Identificazione di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> ATCC PTA-6138: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) - CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.	Tutte le specie animali	-	-	-	- Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. - L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel materiale fresco facile da insilare ⁽²⁾. - Dose minima di additivo qualora esso non sia utilizzato in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. - Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	18 giugno 2036
---------	--	--	-------------------------	---	---	---	---	----------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

⁽²⁾ Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).